

REGOLAMENTO DI ISTITUTO

Titolo I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. DIARIO SCOLASTICO: UTILIZZO E GIUSTIFICAZIONI

1. Gli studenti sono tenuti a conservare con la massima cura il diario scolastico e ad averlo quotidianamente a disposizione per consentire le necessarie annotazioni dei docenti e le comunicazioni.
2. Gli studenti avranno cura di annotare sul diario scolastico i compiti loro assegnati, le valutazioni dei docenti, le comunicazioni scuola - famiglia. L'uso del registro elettronico aiuta ad integrare parte di queste funzioni.
3. I genitori sono invitati a un controllo frequente del diario e del registro elettronico nonché alla firma, per presa visione, delle comunicazioni scuola-famiglia e delle eventuali note disciplinari.
4. Non è consentito l'uso di "bianchetto" o correzioni; in caso di annotazione errata, questa dovrà essere annullata dal docente con la propria firma.
5. È vietato apporre scritte o disegni impropri sul diario; nel caso in cui questo si verificasse si procederà al ritiro del suddetto che dovrà essere sostituito nonché alla sanzione disciplinare di cui all'art. 14 e 14 bis, comma 1, punto d.
6. Ogni manipolazione o falsificazione del diario verrà sanzionata in base alla gravità dell'atto.

Art. 2. FREQUENZA DELLE LEZIONI

1. Gli studenti, con la collaborazione delle rispettive famiglie, sono tenuti a rispettare l'orario scolastico.
2. È assolutamente vietato uscire dall'Istituto durante l'orario delle lezioni senza autorizzazione. Se uno studente si allontana dall'aula senza permesso durante la lezione, il docente deve annotarlo sul registro di classe ed informare il Dirigente Scolastico o i suoi collaboratori.
3. Per evitare l'interruzione delle attività didattiche e ridurre le interferenze nella quotidiana routine di lavoro, i genitori sono tenuti a rispettare i seguenti orari:

Scuole dell'infanzia: "Andersen" "San Carlo"	Dal lunedì al venerdì: dalle 8.00 / 9.00 alle 15.45 / 16.00
	Uscita dei bambini che non consumano il pasto: dalle 11.30 alle 11.45
	Uscita dei bambini con frequenza antimeridiana: dalle 12.30 alle 13.00
	*Servizio assistenza pre scolastica: dalle 7.30 alle 8.00
	*Servizio assistenza post scolastica: dalle 16.00 alle 18.30
Scuola Primaria "Carlo Collodi"	Dal lunedì al venerdì: dalle 7.55 / 8.00 alle 12.30
	Rientro pomeridiano: lunedì e mercoledì dalle 14.00 alle 16.15
	*Servizio di assistenza pre scolastica: dalle 7.30 alle 7.55
Scuole Primarie "Gino Bellini" "Vittorino da Feltre"	Dal lunedì al venerdì: dalle 8.25 / 8.30 alle 12.30 e dalle 13.55/14.00 alle 16.30
	Servizio mensa: dalle 12.30 alle 13.55
	Rientro pomeridiano: dalle 13.55 alle 14.00
	*Servizio di assistenza pre scolastica: dalle 7.30 alle 8.25
	*Servizio di assistenza post scolastica: dalle 16.30 alle 18.30

*Sia il pre-scuola che il post-scuola sono organizzati e gestiti dal Comune di Sassuolo (ufficio Pubblica Istruzione di Via Rocca) attraverso personale educativo assistenziale e verranno attivati solo se le richieste da parte delle famiglie, in linea con le disposizioni del Comune, raggiungeranno il numero minimo concordato con l'Ente Locale.

Scuola Secondaria "Parco Ducale"	Dal lunedì al venerdì: dalle 7.50* alle 13.50
Scuola Secondaria Parco Ducale "Progetto SeT"	Dal lunedì al venerdì: dalle 7.50* alle 13.50
	Servizio mensa: dalle 13.50 alle 14.50
	Lezioni pomeridiane (dal lunedì al giovedì): dalle 14.50 alle 16.50

* gli alunni che usufruiscono del trasporto comunale scendono dagli autobus davanti agli ingressi della scuola entro il suddetto orario.

4. È richiesta la massima puntualità nel rispetto degli orari sia di entrata che di uscita degli alunni. Eventuali ritardi continuativi saranno comunicati alla Dirigenza che prenderà i provvedimenti del caso.
5. I docenti sono tenuti ad essere a scuola almeno 5 minuti prima dell'inizio del loro orario di servizio giornaliero (anche nel caso di inizio in ore successive alla prima).
6. Per poter garantire una adeguata funzionalità didattica e l'incolumità degli alunni è opportuno il rispetto delle seguenti norme:

All'ingresso
Scuola dell'infanzia

- I genitori consegneranno il/la proprio/a figlio/a direttamente all'insegnante di turno e all'uscita avvertiranno l'insegnante presente.
- È opportuno avvisare anticipatamente le insegnanti nel caso in cui il/la bambino/a venisse accompagnato/a a scuola dopo le ore 9.00. I genitori non possono sostare nei locali scolastici dopo aver accompagnato o ritirato i bambini.

Scuola primaria

- Prima del suono della campanella, i bambini, tranne quelli che usufruiscono del pre-scuola, devono sostare fuori dal cancello vigilati dai genitori o da persona maggiorenne con delega. Nella scuola primaria "Vittorino da Feltre" i bambini possono sostare all'interno del cancello, ma comunque vigilati dai genitori o da persona maggiorenne con delega.
- Gli insegnanti presenti in classe al suono della campanella accoglieranno gli studenti con una modalità interna ai vari plessi a seconda degli spazi a disposizione.
- I genitori non possono accompagnare gli alunni all'interno della scuola, se non in caso di comprovata necessità.

Scuola secondaria

- Gli alunni che usufruiscono del trasporto comunale scendono dagli autobus davanti agli ingressi della scuola entro le ore 7.50.
- I docenti sono tenuti ad attendere in aula l'ingresso degli allievi.
- L'ingresso nelle aule è consentito al suono della campanella, secondo l'orario esposto all'albo dell'Istituto, sia al mattino sia al pomeriggio, sotto la sorveglianza dei docenti in servizio.

All'uscita:

Scuola dell'infanzia

- I bambini possono essere ritirati solo dai genitori.
- Qualora i genitori non riescano a ritirare personalmente il/la proprio/a figlio/a, possono delegare altre persone maggiorenti previa compilazione del modulo di autorizzazione.

Scuola primaria

- I bambini possono essere ritirati solo dai genitori.
- Qualora i genitori non riescano a ritirare personalmente il/la proprio/a figlio/a, possono delegare altre persone maggiorenti previa compilazione del modulo di autorizzazione.
- Per motivi di responsabilità e sicurezza è vietato rientrare a scuola dopo l'uscita.
- I genitori sono pregati di sostare negli spazi individuati.

Scuola secondaria

- I docenti in servizio l'ultima ora di lezione sono tenuti alla sorveglianza degli allievi in uscita da scuola.
- Al termine delle lezioni gli alunni usciranno dalle aule preceduti dall'insegnante e raggiungeranno l'esterno in modo corretto ed ordinato, lasciando l'aula in ordine, secondo le seguenti modalità:
 - ✓ Gli alunni che usufruiscono delle linee 6, 7, 9 usciranno dal lato Est su Via Indipendenza, accompagnati e vigilati da alcuni docenti;
 - ✓ Tutti gli altri alunni usciranno dal lato Ovest su Largo Bezzi, accompagnati e vigilati dai docenti individuati a seconda dell'orario scolastico. Gli alunni, utilizzando il marciapiede, salgono sui pullman che li attendono lungo via Bolzano.
- Per non intralciare il momento delicato di uscita degli studenti, i genitori sono pregati di non occupare gli spazi riservati agli autobus dalle ore 13.30 alle ore 13.50 e di attendere i ragazzi nei parcheggi oltre il piazzale di fronte al cancello Ovest.

Uscita alunni Progetto SeT

- Gli alunni che usufruiscono del trasporto si dirigeranno al pullman accompagnati e vigilati dai docenti.
- Chi non usufruisce del trasporto uscirà autonomamente se autorizzato o attenderà l'arrivo del genitore all'interno della scuola.

6. Nella scuola dell'Infanzia l'inserimento dei nuovi iscritti avviene gradualmente e alla presenza di entrambe le insegnanti di sezione secondo i seguenti criteri:

1^ settimana: frequenza solo al mattino (1.30 h scaglionata a gruppi);

2^ settimana: frequenza al mattino e pasto (fino alle 12.30);

3^ settimana: frequenza al mattino, pasto e sonno solo se i bambini avranno raggiunto una sufficiente autonomia.

7. Le giustificazioni delle assenze, riportate sull'apposito spazio nel diario d'Istituto o sul registro elettronico devono essere presentate il giorno successivo all'assenza all'insegnante della prima ora che le annoterà sul registro elettronico.

Per le scuole primarie deve essere giustificata ogni assenza sia che riguardi solo il mattino/pomeriggio o l'intera giornata. Qualora un alunno non giustifichi la propria assenza per oltre una settimana dal rientro, verrà richiesto l'accompagnamento dei genitori.

8. Le entrate posticipate, rispetto agli orari previsti dall'Istituto, saranno possibili solo con la presenza di un genitore (o da persona da loro delegata) che compilerà e firmerà o lo spazio dedicato sul diario d'Istituto o l'apposito modulo disponibile presso i collaboratori scolastici.

9. I permessi di uscita anticipata vengono concessi dal Dirigente Scolastico, dai suoi collaboratori o da un suo delegato, solo per comprovate motivazioni, su richiesta presentata dal genitore.

Non tutti gli alunni possono uscire prima del termine delle lezioni solo se accompagnati da genitori o da persona da loro delegata previa motivata richiesta. I genitori possono delegare altre persone maggiorenni al ritiro del figlio purché il nominativo dei soggetti delegati sia preventivamente comunicato ai docenti unitamente alla consegna di copia di un loro documento di riconoscimento.

11. Per ridurre le entrate ritardate non giustificate, dopo tre ritardi si segnalerà il fatto al Dirigente Scolastico che provvederà a richiamare per iscritto le famiglie e ad applicare le disposizioni contenute nelle norme sull'obbligo scolastico. Per la scuola secondaria di primo grado, invece, l'alunno dovrà essere accompagnato dai genitori a scuola.

12. Lo studente che si presenti a scuola oltre 5 minuti dopo l'inizio delle lezioni senza adeguata autorizzazione è comunque ammesso in classe. L'alunno è tenuto a giustificare il ritardo il giorno successivo utilizzando l'apposito spazio sul diario d'Istituto.

13. Le assenze per motivi familiari continuative e superiori ai tre giorni devono essere comunicate per iscritto precedentemente agli insegnanti (referenti o coordinatori di classe) che ne prenderanno nota sul registro di classe.

Art. 3. NORME DI SICUREZZA

1. Le porte di sicurezza, comprese quelle ubicate al piano terra, devono restare rigorosamente chiuse ed essere utilizzate soltanto in caso di emergenza, ad eccezione di specifiche e particolari deroghe concesse dal Dirigente Scolastico sentita la commissione sicurezza e il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

2. Le porte e le scale di sicurezza esterne all'edificio non possono essere altresì utilizzate per la sosta e per l'uscita al termine delle lezioni.

3. L'uso dell'ascensore è consentito solo alle persone esplicitamente autorizzate e comunque sotto il controllo del personale ausiliario.

4. Tutto il personale (studenti, docenti, ATA) è tenuto ad informarsi sul Piano di Sicurezza ed Emergenza. L'Istituto provvede periodicamente ad una adeguata informazione.

5. Durante le esercitazioni, previste dal piano di emergenza affisso all'atrio della scuola, devono essere rispettate le norme antinfortunistiche che i docenti responsabili della sicurezza avranno cura di illustrare con lezioni apposite. Devono essere sempre puntualmente rispettati i regolamenti specifici dei vari laboratori e aule speciali, che devono essere esposti e/o consegnati agli studenti.

5 bis. Regole comportamentali in caso di evacuazione.

In caso di evacuazione della scuola a seguito di un'emergenza, gli alunni potranno rientrare nell'edificio solo se preventivamente autorizzati dall'autorità competente (Protezione Civile).

Al fine di evitare ulteriori disagi agli alunni (es: situazioni atmosferiche avverse) e per meglio gestire l'emergenza, si invitano i genitori a ritirare i propri figli nel minor tempo possibile. Per evitare intasamenti telefonici, si chiede ai singoli rappresentanti dei genitori di mettersi in contatto con la scuola e, successivamente, con le famiglie della propria classe per facilitare il ritiro degli alunni. Gli insegnanti, comunque, resteranno in servizio e garantiranno la sorveglianza degli alunni fino al termine dell'orario scolastico.

6. L'ingresso nelle aule speciali e nei laboratori può avvenire solo in presenza del docente o di una persona autorizzata a sostituirlo.

7. È vietato l'accesso alle classi a persone estranee all'attività scolastica, se non esplicitamente autorizzate. In qualsiasi caso gli estranei dovranno attendere presso il bancone dei collaboratori scolastici.

8. Ogni studente è tenuto alla salvaguardia e alla vigilanza dei propri beni personali.

Art. 4. SORVEGLIANZA SUGLI STUDENTI

1. I docenti hanno l'obbligo della sorveglianza dal momento in cui sono loro affidati gli alunni fino al momento della consegna ai genitori o a chi ne fa le veci.

2. Nella scuola secondaria di primo grado, la sorveglianza sugli studenti nel cambio d'ora è coadiuvata dai collaboratori scolastici.

Al momento dell'ingresso in aula, questa è assunta dall'insegnante in servizio. L'insegnante che prende servizio in ore successive alla prima deve consentire un rapido cambio con il docente dell'ora precedente (se l'orario lo consente).

3. La vigilanza sugli allievi durante l'intervallo è affidata ai docenti presenti nell'ora di lezione che precede l'intervallo stesso.

4. Durante l'intervallo i docenti in sorveglianza sulle classi potranno intervenire direttamente su tutti gli alunni presenti, e non solamente sui propri, qualora ravvisino comportamenti scorretti che segnaleranno tempestivamente al docente degli alunni interessati.

5. I collaboratori scolastici, durante il loro orario di servizio, sono tenuti a svolgere anche compiti di sorveglianza su tutti gli allievi e ad intervenire in caso di comportamenti scorretti facendone tempestiva segnalazione al Dirigente Scolastico o ad un suo collaboratore, secondo quanto indicato nel comma precedente.

6. Durante le lezioni agli studenti non è consentito consumare cibi e bevande all'interno delle aule, se non con autorizzazione dell'insegnante presente.

7. I trasferimenti degli insegnanti da una classe all'altra devono avvenire con la massima tempestività, anche per limitare il più possibile l'uscita dall'aula degli studenti al termine di ogni ora di lezione.

8. È vietato agli alunni uscire dall'aula durante i cambi d'ora.

9. L'uscita dall'aula durante l'ora di lezione, in caso di effettiva necessità, è consentita ad un solo allievo per volta e non è permessa (se non per urgenza) alla prima ora, alla quarta ora e ultimi venti minuti.

10. Il docente della prima ora è tenuto a fare l'appello dei presenti, ad annotare eventuali assenze o entrate in ritardo e a giustificare le assenze del giorno precedente. Qualora un alunno non giustifichi la propria assenza per oltre una settimana dal rientro, verrà richiesto l'accompagnamento dei genitori.

11. L'insegnante della prima ora è tenuto a fare l'appello dei presenti, ad annotare eventuali assenze o entrate in ritardo e a giustificare le assenze del giorno precedente. Qualora un alunno non giustifichi la propria assenza per oltre una settimana dal rientro, verrà richiesto l'accompagnamento dei genitori.

12. Nella scuola primaria e dell'infanzia è prevista la ricreazione all'aperto secondo modalità e spazi concordati collegialmente.

13. Nella scuola secondaria l'intervallo si svolge nell'atrio e nei corridoi; è possibile, a insindacabile giudizio dell'insegnante preposto alla sorveglianza della classe, svolgerlo nell'area cortiliva della scuola secondo turni e modalità assegnati da un calendario comunicato a inizio anno scolastico. Ogni insegnante vigilerà affinché gli alunni lascino in ordine e puliti gli spazi esterni utilizzati.

Art. 5. DOCENTE COORDINATORE DI CLASSE

1. Il docente coordinatore di classe è nominato dal Dirigente Scolastico.

2. È delegato a presiedere le riunioni del Consiglio di classe, in caso di assenza del Dirigente Scolastico; si avvale di un docente verbalizzatore, anch'esso nominato dal Dirigente Scolastico, per la stesura dei verbali delle riunioni.

3. Favorisce un clima di collaborazione fra il Consiglio di Classe, gli studenti e le loro famiglie.

4. Durante la fase collegiale degli incontri illustra alla componente dei genitori le linee generali della programmazione didattica e della sua realizzazione nonché l'andamento didattico e comportamentale della classe.

5. Tiene periodicamente informato il Dirigente Scolastico sull'andamento didattico della classe e tempestivamente gli comunica i casi di assegnazione di provvedimenti disciplinari.

6. È suo compito attivare la segreteria didattica e/o i collaboratori del Dirigente Scolastico per informare e convocare le famiglie in caso di frequenza irregolare (assenze prolungate o non giustificate, superamento del numero dei permessi di entrata/uscita, frequenti uscite dall'aula, ecc.) e/o comportamenti scorretti da parte degli alunni.

7. Controlla i diari degli studenti con particolare attenzione alle firme dei genitori.

8. Per la scuola primaria e dell'infanzia le attività sopra descritte (dal comma 1 al comma 7) sono compiute dal team docente delle singole classi.

Art. 6. CURA DELLE STRUTTURE

1. Il patrimonio culturale, scientifico e tecnico dell'Istituto deve essere salvaguardato attraverso una verifica costante da parte di tutte le componenti scolastiche.

2. Chiunque danneggi, in seguito a comportamenti non corretti, il materiale didattico e tecnico dell'Istituto è tenuto al risarcimento del danno arrecato, stimato dall'Ufficio Tecnico, e comunque sarà sanzionato secondo quanto previsto dal Regolamento di Disciplina.

3. È un impegno comune il rispetto dei locali e degli spazi verdi dell'Istituto.

Art. 7. USO DEI LABORATORI E DELLA BIBLIOTECA

1. All'interno di ogni laboratorio, di ogni aula speciale e della biblioteca l'utenza deve attenersi al Regolamento di Disciplina.

2. L'accesso ai laboratori, secondo turni e modalità assegnati da un calendario concordato a inizio anno scolastico, è consentito:

- ai docenti delle discipline per le quali si utilizza il laboratorio;
- al personale dell'Istituto autorizzato dal Dirigente Scolastico;
- agli allievi nei periodi di tempo previsti dall'orario scolastico o comunque autorizzati dal Dirigente Scolastico ed assistiti da un insegnante.

3. L'utenza è tenuta ad osservare scrupolosamente le norme di sicurezza stabilite dalla legge vigente. Chiunque contravvenga a tali disposizioni si rende responsabile di eventuali incidenti.

Art. 8. DIVIETO DI FUMARE

1. È severamente proibito fumare all'interno dell'Istituto.

2. È fatto assoluto divieto di fumare sulle scale di sicurezza esterne, davanti all'ingresso principale, a quello posteriore e in tutta zona delimitata dai cancelli esterni.

3. Per i trasgressori al divieto di fumare si applicheranno le sanzioni previste dalla legge.

Art. 9. DIVIETO DELL'USO DEL TELEFONO CELLULARE IN CLASSE

1. Durante l'orario scolastico gli alunni non utilizzano, senza preventiva autorizzazione del personale docente o del Dirigente, dispositivi di telefonia mobile, informatici o telematici di qualunque natura.

2. Nessuna registrazione audio, video o fotografica è ammessa durante l'orario scolastico se non preventivamente autorizzata dal personale docente o dal Dirigente e con specifico riferimento a particolari eventi significativi per la vita della comunità scolastica.

Il divieto di cui al comma 1 e 2 si estende a tutto il tempo scuola, ivi compresi la ricreazione, le uscite didattiche, i trasferimenti in palestra, la mensa, i laboratori pomeridiani.

Il presente regolamento è consensito su richiesta del docente e previa lettura e firma da parte del/degli alunni/dei genitori del Patto BYOD".

4. Per l'utilizzo non autorizzato ed improprio del telefono cellulare e di altre apparecchiature si potrà comunque incorrere nelle sanzioni previste dal Regolamento di Disciplina, per gli studenti, e dal CCNL, per i docenti e per il personale ATA.

Art. 10. COMUNICAZIONI CON STUDENTI E GENITORI

1. La scuola comunica a studenti e genitori le attività svolte e da svolgersi nonché i fatti rilevanti che riguardano l'Istituto. I genitori vengono informati mediante registro elettronico e avvisi scritti trasmessi dalla scuola ai figli o direttamente alle famiglie stesse. Particolare importanza rivestono le comunicazioni redatte su apposite circolari o riportate sul diario, che devono essere restituite con la firma per presa visione del genitore o di chi ne fa le veci (assenze docenti, azioni sindacali, visite guidate e uscite didattiche, variazioni dell'orario di lezione, attività integrative, convocazione riunioni, provvedimenti disciplinari, ecc.).

2. Ogni studente ha l'obbligo di informare la famiglia su ogni comunicazione ricevuta e i genitori dovranno informarsi sulle attività dell'Istituto.

3. La scuola programma ricevimenti generali dei genitori e ricevimenti settimanali, riguardanti l'andamento didattico-disciplinare degli allievi, secondo modalità definite dal Collegio dei Docenti e comunicate alle famiglie.

4. Colloqui con il Dirigente Scolastico e i suoi collaboratori sono possibili in orario di ricevimento preventivamente comunicato o su appuntamento.

Titolo II - ASSEMBLEE DEI GENITORI

Art. 11. ASSEMBLEE DEI GENITORI

1. I genitori degli studenti hanno diritto di riunirsi in assemblea di classe, in assemblea del Comitato dei Genitori e in Assemblea Generale di Istituto.

2. Il Dirigente Scolastico convoca, entro i termini previsti dalla legge, la prima assemblea di classe per permettere ai genitori di eleggere i loro rappresentanti nel Consiglio di Classe/Interclasse ed Intersezione.

3. Il Comitato dei Genitori può essere convocato direttamente dal Presidente del Comitato stesso, dal presidente del Consiglio di Istituto o su richiesta della maggioranza dei genitori eletti nel Consiglio di Istituto o su richiesta di almeno la metà dei genitori eletti nei Consigli di Classe. Il Comitato dei Genitori è aperto anche ad altri genitori che desiderino farne parte, anche se non rappresentanti.

4. L'Assemblea Generale, intesa come strumento di autonomia dei genitori stessi, è aperta a tutti i genitori dell'Istituto e può essere convocata secondo le stesse modalità di cui al precedente comma 3.

5. Alle assemblee di classe, al Comitato dei Genitori e all'Assemblea Generale possono partecipare il Dirigente Scolastico e i suoi collaboratori.

6. I genitori redigeranno regolare verbale dell'assemblea di cui una copia andrà indirizzata al Dirigente Scolastico.

TITOLO III - REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

Scuola Primaria

"Per gli alunni della scuola elementare risulta ancora vigente il Regio Decreto 26 aprile 1928, n.1927, salvo che con riferimento alle disposizioni da ritenersi abrogate per incompatibilità con la disciplina successivamente intervenuta. Le disposizioni così sopravvissute devono poi essere comunque "attualizzate" tramite la contestuale applicazione delle regole generali sull'azione amministrativa derivanti dalla L. n. 241/1990..." nota ministeriale n. 3602 del 31 luglio 2008, artt. 412,413,414.

Scuola Secondaria di Primo grado

Il presente Regolamento, con riferimento ai diritti e ai doveri degli studenti, in osservanza del D.P.R. n. 249/1998 così come integrato dal D.P.R. n. 235/2007, del Regolamento dell'Autonomia delle Istituzioni scolastiche, emanato con il D.P.R. n. 275/1999, e del D.P.R. 10 ottobre 1996 n. 567 e succ. modificazioni e integrazioni, individua i comportamenti che configurano mancanze disciplinari, stabilisce le relative sanzioni, individua gli organi competenti ad irrogarle ed il relativo procedimento. È coerente e funzionale al Piano dell'Offerta Formativa adottato dall'Istituto.

Art. 12. COMUNITÀ SCOLASTICA: DIRITTI E DOVERI DEGLI STUDENTI

1. La scuola è luogo di istruzione, di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze e lo sviluppo della coscienza critica.

2. La scuola è comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale. In essa ognuno con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la realizzazione del processo di insegnamento-apprendimento, la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto-dovere allo studio, il recupero delle situazioni di svantaggio e la valorizzazione delle eccellenze.

3. La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani anche attraverso la crescita e il consolidamento del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale.

La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, al rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.

5. Lo studente ha diritto:

- ad una formazione culturale e professionale qualificata;
- ad essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della Scuola;
- ad una valutazione trasparente e tempestiva.

6. Lo studente ha il dovere di:

- frequentare regolarmente i corsi ed assolvere gli impegni di studio;
- mantenere in ogni momento della vita scolastica un comportamento serio, educato e corretto, rispettando le persone e i diritti di ciascuno;
- utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e di comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danno al patrimonio della Scuola;
- osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai Regolamenti di Istituto e dalle istruzioni ricevute dal personale addetto.

Art. 13. FINALITÀ DELLE SANZIONI

1. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente anche attraverso attività a vantaggio della comunità scolastica e del territorio.

2. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto, se non per quanto previsto dal D.P.R. n.122 del 22/06/2009 in merito alla valutazione del comportamento.

3. Le sanzioni disciplinari, da applicare per ogni comportamento o categoria di comportamenti individuati come illeciti, devono rispondere, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno morale e/o materiale cagionato. In particolare, nel caso di danni materiali a strutture, arredi o apparecchiature, lo studente o la classe individuati come autori dei danni sono tenuti al risarcimento economico. Danneggiamenti ai beni comuni non attribuibili a provate responsabilità individuali dovranno essere risarciti in modo collettivo.

4. Le sanzioni possono essere solo temporanee e, comunque, commisurate alla gravità del comportamento illecito.

5. È garantito e tutelato in ogni fase del procedimento disciplinare il diritto di difesa dello studente, che potrà sempre esporre le proprie motivazioni e giustificazioni nel rispetto del principio del contraddittorio.

6. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.

7. Le sanzioni di cui al presente regolamento si applicano a comportamenti illeciti degli studenti nei seguenti ambiti:

- a) All'interno della sede scolastica (locali e area cortiliva), sia durante che al di fuori delle ore di lezione;
- b) Durante le attività integrative deliberate dalla scuola svolte anche in luoghi esterni: viaggi di istruzione, visite guidate, uscite didattiche, conferenze, spettacoli, ecc (nei viaggi d'istruzione e nelle visite guidate valgono gli stessi principi che regolano l'attività didattica in Istituto, in particolare diventano ancora più significativi il rispetto di beni ed arredi, il rispetto del silenzio negli orari stabiliti dal docente capogruppo, il rispetto dei tempi assegnati e delle disposizioni organizzative);
- c) In particolari situazioni e/o momenti anche al di fuori della permanenza nella sede scolastica e al di fuori dell'attività didattica, verificato che tali momenti e tali situazioni siano da porre in relazione diretta o indiretta con la vita scolastica.

Art. 14. COMPORTAMENTI SANZIONABILI

1. Mancanze lievi:

- a) presentarsi alle lezioni in ritardo (vedi art. 2, comma 11);
- b) disturbare lo svolgimento delle lezioni;
- c) tenere comportamenti non corretti al cambio dell'ora, negli spostamenti interni, all'entrata e all'uscita da scuola (es.: urlare, uscire dall'aula o dalla fila, spintonarsi, ecc.);
- d) mancata osservanza delle disposizioni organizzative, tra cui l'utilizzo del diario scolastico (vedi art. 1).

2. Mancanze gravi:

- a) reiterare i comportamenti scorretti di cui al punto precedente "mancanze lievi";
- b) utilizzare il telefono cellulare in classe e negli ambienti scolastici;
- c) utilizzare apparecchiature di riproduzione audio, video o strumenti elettronici senza l'autorizzazione del personale addetto;
- d) fumare nei locali dell'Istituto e in ogni altro luogo vietato dal regolamento della scuola (Scuola Secondaria di 1° Grado);
- e) gravi e non giustificate irregolarità nella frequenza scolastica;
- f) comportamenti irrispettosi o offensivi nei confronti delle Istituzioni scolastiche e pubbliche in genere, delle religioni, del Dirigente Scolastico, del personale docente, dei collaboratori scolastici, dei compagni o di ogni altra persona che si trovi nell'ambiente scolastico;
- g) imbrattare le pareti dei locali e gli arredi in un qualsiasi modo;

- d) rompere, danneggiare o compellere i giornali, le attrezzature di laboratorio o il materiale di proprietà della Scuola per dolo, negligenza o disattenzione;
- e) comportamenti che pregiudichino il regolare svolgimento delle attività scolastiche;
- f) inosservanza continuativa e reiterata degli impegni di studio individuali e collettivi;
- g) falsificare e/o danneggiare il diario scolastico;
- h) allontanarsi dall'aula o dall'Istituto senza l'autorizzazione del Dirigente Scolastico, dei suoi collaboratori o dei docenti.

3. Mancanze gravissime:

- a) reiterare i comportamenti scorretti di cui al punto precedente "mancanze gravi";
- b) insultare e umiliare i compagni con l'aggravante che il comportamento sia diretto a persone diversamente abili o se le offese si configurano come razziste;
- c) sottrarre beni o materiali a danno dei compagni, del personale scolastico, dell'istituzione scolastica;
- d) compiere atti di vandalismo su cose, arredi, attrezzature, strutture e su ogni altro bene facente parte del patrimonio della scuola;
- e) compiere atti di violenza su persone;
- f) compiere atti che violano la dignità ed il rispetto della persona;
- g) compiere atti che mettono in pericolo l'incolumità delle persone;
- h) fare uso e spacciare sostanze stupefacenti e bevande alcoliche all'interno dell'Istituto o negli spazi adiacenti (Scuola Secondaria di 1° Grado);
- i) raccogliere e diffondere testi, immagini, filmati e registrazioni vocali senza rispettare i diritti e le libertà fondamentali delle persone fatte oggetto di ripresa/registrazione;
- j) violare le norme di legge amministrative, civili o penali.

Art. 15. TIPOLOGIA DELLE SANZIONI E ORGANI COMPETENTI

1. Agli studenti che contravvengono ai doveri previsti dall'art. 3 dello Statuto delle studentesse e degli studenti, assumendo comportamenti simili a quelli individuati all'art.14 del presente Regolamento di disciplina, verranno irrogate le seguenti sanzioni:

• Violazioni previste dall'art. 14 comma 1 (mancanze lievi), a seconda della gravità e durata nel tempo:

- ammonizione verbale: è comminata dal docente in forma orale con annotazione sul registro del docente e sul registro di classe;
- ammonizione scritta: è comminata dal docente, dal Dirigente Scolastico o dai suoi collaboratori.

Lo studente viene accompagnato dal Dirigente Scolastico o dai suoi collaboratori. L'ammonizione viene riportata sul registro di classe per esteso, sul registro del docente e vengono informate le famiglie tramite comunicazione sul diario dello studente. Tale comunicazione deve essere controfirmata da un genitore. In relazione alla gravità del fatto possono essere convocate le famiglie per un colloquio con l'insegnante che ha comminato la sanzione, con il coordinatore di classe e il Dirigente Scolastico (o il suo collaboratore).

• Violazioni previste dall'art. 14 comma 2 (mancanze gravi), a seconda della gravità e durata nel tempo:

- ammonizione scritta: medesima modalità riportata nel punto precedente;
- allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo fino a 10 giorni (Scuola Primaria): è comminata dal Consiglio di Istituto.
- allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo fino a 15 giorni (Scuola Secondaria di Primo grado).

La sanzione dell'allontanamento dalla scuola è comminata dal Consiglio di Classe con la presenza di tutte le componenti. La seduta è presieduta dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato ed è preceduta da una fase istruttoria riservata alla sola componente docente. L'adunanza è valida con la presenza di metà più uno degli aventi diritto e il provvedimento viene assunto con la maggioranza dei voti favorevoli.

L'eventuale sospensione con obbligo di frequenza verrà comminata all'alunno senza oneri per la scuola.

La violazione di cui alla lettera d) dell'art. 14.2 prevede anche la sanzione amministrativa prevista dalle norme vigenti sul divieto di fumo nei locali pubblici.

Per le mancanze di cui alla lettera b) e c) dell'art. 14.2, il docente inviterà l'alunno a spegnere il dispositivo e a riporlo nello zaino; avviserà tempestivamente i genitori dell'infrazione e procederà alle sanzioni come dal presente Regolamento.

• Violazioni previste dall'art. 14 comma 3 (mancanze gravissime), a seconda della gravità e durata nel tempo:

- allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo fino a 10 giorni (Scuola Primaria): è comminata dal Consiglio di Istituto, nella medesima modalità prevista nel punto precedente;
- allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo fino a 15 giorni (Scuola Secondaria di Primo grado): è comminata dal Consiglio di classe, nella medesima modalità prevista nel punto precedente;
- esclusione dagli scrutini finali o espulsione dalla scuola con la perdita dell'anno scolastico (Scuola Primaria): è comminata dal Consiglio d'Istituto.
- l'allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore ai 15 giorni, l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato (Scuola Secondaria di Primo grado): sono comminati dal Consiglio d'Istituto.

2. L'adunanza è valida con la presenza di metà più uno degli aventi diritto e il provvedimento viene assunto con la maggioranza dei pareri favorevoli. Nel caso in cui uno dei membri sia un genitore dell'allievo o degli allievi coinvolti nel procedimento disciplinare

Se il primo o come primo tra gli altri, il cui sostituto comunque un diritto di ripresentarsi, il membro del collegio sarà sostituito dal primo dei non eletti. In mancanza di sostituti la seduta si svolgerà regolarmente senza i membri coinvolti.

Art. 16. SANZIONI ALTERNATIVE

1. Le sanzioni di cui al precedente art. 15 possono sempre essere convertite o integrate in sanzioni alternative consistenti:

- a) Nella riparazione e/o rimborso dei danni materiali o morali arrecati;
- b) In attività da svolgere a favore della comunità scolastica (es. lavori di ripristino di aule e arredi);
- c) In attività da svolgere a favore del territorio;
- d) In attività didattica aggiuntiva (una o più ore aggiuntive individuate tra le materie insufficienti e verranno assegnate compatibilmente con il carico di lavoro del docente e non dovrà comportare oneri per l'Istituto; attività didattica aggiuntiva assegnata dal Consiglio di Classe e/o dai docenti, attività di recupero, studio individuale, prove di verifica, ecc.).
- e) Esclusione dai viaggi d'istruzione o visite guidate per i casi particolarmente gravi. Il Consiglio di classe, quale provvedimento disciplinare, può deliberare l'esclusione dalla partecipazione ai viaggi d'istruzione e/o visite guidate di alunni che abbiano tenuto un comportamento in classe o in occasione di precedenti viaggi, che presupponga l'impossibilità di effettuare una adeguata sorveglianza da parte dei docenti accompagnatori tale da non consentire le necessarie garanzie di sicurezza.

2. L'organo che infligge la sanzione ha la titolarità della conversione nelle sanzioni alternative indicate. La conversione può essere sostitutiva del provvedimento iniziale o aggiuntiva ad esso.

Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare, ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno e all'acquisizione di norme di comportamento adeguate e devono tener conto della situazione personale dell'alunno.

TITOLO IV - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE IMPUGNAZIONI

Art. 17. PROCEDURA

1. Comunicazione di avvio del procedimento; contestazione di addebito e audizione in contraddittorio.

In alcuni casi, l'efficacia dei provvedimenti sanzionatori è condizionata dalla immediatezza e tempestività della reazione: queste sanzioni, tenuto conto della finalità educativa e dell'età degli allievi, per essere da loro comprese e concorrere alla modifica dei comportamenti, debbono essere il più possibile immediate e "vicine" ai comportamenti irregolari, in modo tale da far percepire all'alunno il rapporto causa-effetto (comportamento irregolare = sanzione). In tali casi, nei quali le mancanze non sono comunque gravissime, sussistono dunque quelle ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento che consentono, in base all'art. 7 della L. n. 241/1990, di non dare comunicazione preventiva dell'avvio del procedimento.

Di tali provvedimenti verrà data comunicazione ai genitori attraverso il diario dell'alunno.

Per le sanzioni che comportano l'allontanamento dalle lezioni e che devono essere comminate da un Organo Collegiale, va data comunicazione dell'avvio del procedimento allo studente e/o ai suoi genitori anche attraverso vie brevi (convocazione verbalizzata, lettera a mano). Nella comunicazione vengono contestati gli addebiti, viene fissata la data dell'audizione in contraddittorio (che può essere anche contestuale alla convocazione) e il termine di chiusura del procedimento.

Gli addebiti contestati debbono fondare su circostanze precise documentali, testimoniali o fattuali.

Lo studente ha diritto di essere ascoltato dal Dirigente Scolastico o dai suoi collaboratori o dal coordinatore di classe, anche congiuntamente. Dell'audizione viene redatto verbale a cura di persona incaricata dal Dirigente Scolastico.

Nel caso in cui nell'evento rilevante ai fini disciplinari siano stati coinvolti altri allievi in qualità di parti lese, essi e le loro famiglie devono essere avvisati dell'apertura del procedimento come controinteressati.

A seguito dell'audizione, potrà seguire:

- a) l'archiviazione del procedimento, qualora non si ravvisino elementi certi di rilevanza disciplinare; il dirigente ne darà comunicazione scritta a tutti gli interessati;
- b) il rinvio degli atti al Consiglio di Classe o al Consiglio di Istituto per il pronunciamento sul provvedimento disciplinare da assumere.

Il Dirigente Scolastico, in attesa della conclusione del procedimento disciplinare, può disporre, in via eccezionale e per ragioni di sicurezza, l'allontanamento cautelativo dalla comunità scolastica di un allievo che si è reso responsabile di fatti gravissimi.

2. Assunzione del provvedimento disciplinare a cura dell'Organo Collegiale

L'Organo Collegiale viene convocato entro il termine minimo di cinque giorni dal contraddittorio o in occasione del primo Consiglio di Classe utile.

Nella deliberazione della sanzione deve essere specificata dettagliatamente la motivazione che ha portato al provvedimento; nei casi di sospensione fino al termine delle lezioni e di esclusione dallo scrutinio o dall'esame finale, oltre alla motivazione, dovranno essere esplicitati i motivi per cui non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.

La comunicazione del provvedimento disciplinare assunto viene data allo studente e/o alla sua famiglia dal Dirigente Scolastico, in forma scritta.

La comunicazione deve riportare gli estremi della deliberazione, l'entità della sanzione, le eventuali sanzioni accessorie, la motivazione, la decorrenza e la durata della sanzione, i termini e l'organo presso cui adire eventuali impugnazioni. Il provvedimento disciplinare è immediatamente esecutivo.

Art. 18. NORME DI COMPLETAMENTO

1. Le violazioni che costituiscono reato saranno oggetto di denuncia o querela all'autorità giudiziaria in base al diritto vigente.
2. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.
3. Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni la scuola mantiene con lo studente e con i suoi genitori un rapporto finalizzato alla preparazione al rientro nella comunità scolastica.
4. Nei periodi di allontanamento superiori a quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario anche con i servizi sociali e con l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero finalizzato alla responsabilizzazione e al reintegro nella comunità scolastica.
5. Dei provvedimenti disciplinari, di cui all'art. 14, limitatamente all'allontanamento dalla comunità scolastica (o più gravi) viene allegata copia nel fascicolo personale dello studente.
6. Gli effetti dei provvedimenti disciplinari, anche ai fini della recidiva, sono limitati all'anno scolastico di riferimento. Tuttavia, nel caso in cui le mancanze passibili di allontanamento dalle lezioni siano state compiute alla fine delle lezioni o durante la sospensione estiva, è possibile fissare la decorrenza e il termine della sanzione nei primi giorni dell'anno scolastico successivo.
7. In caso di trasferimento ad altro istituto anche in corso d'anno o di passaggio ad altro grado di scuola, prima che la sanzione sia stata eseguita, della stessa viene data comunicazione alla diversa istituzione scolastica dove l'alunno si è iscritto perché possa disporre in ordine alla sua esecuzione.
8. Nel caso in cui si iscrivesse alla scuola un alunno proveniente da altro istituto e quest'ultimo comunicasse una sanzione pendente, il Dirigente Scolastico ne darà esecuzione nei termini fissati dall'Istituto di provenienza.

Art. 19. IMPUGNAZIONI

1. Avverso i provvedimenti assunti dal Dirigente Scolastico, dai suoi collaboratori e dai docenti è ammesso reclamo verbale o scritto al Dirigente Scolastico stesso. Il Dirigente Scolastico verifica i fatti sentendo i docenti coinvolti e quindi risponde in merito al reclamo, verbalmente se il reclamo è stato posto oralmente, per iscritto se il reclamo è stato posto in forma scritta.
2. Avverso i provvedimenti assunti dal Consiglio di Classe o dal Consiglio di Istituto è ammesso reclamo scritto all'Organo di Garanzia di Istituto.
3. L'Organo di Garanzia di Istituto, di durata triennale, è costituito: dal Dirigente Scolastico, o un suo delegato, che lo presiede, da un docente e da un rappresentante dei genitori. Il docente e il genitore sono nominati dalla corrispondente componente del Consiglio di Istituto. Nella stessa modalità vengono nominati anche membri supplenti che subentrano nell'Organo di Garanzia qualora sussistano casi d'incompatibilità.
4. Per la validità delle riunioni e delle deliberazioni dell'Organo di Garanzia è necessaria la maggioranza dei suoi membri (metà più uno). Non è ammessa l'astensione.
5. Contro le sanzioni disciplinari, di cui al precedente comma 2, è ammesso ricorso scritto all'Organo di Garanzia da parte di chiunque abbia interesse entro 15 giorni dalla loro irrogazione, che decide nel termine di 10 giorni.
6. L'Organo di Garanzia, su richiesta di chiunque ne abbia interesse, decide anche sui conflitti che sorgono all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente Regolamento e dello Statuto delle studentesse e degli studenti.
7. Presso l'Ufficio Scolastico Regionale viene costituito un Organo di Garanzia Regionale, presieduto dal Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale o da un dirigente da questi delegato, che decide in via definitiva sui reclami proposti. Il termine per il reclamo all'Organo di Garanzia Regionale è di 15 giorni decorrenti dalla comunicazione delle decisioni dell'Organo di Garanzia della scuola. L'Organo di Garanzia Regionale esprime il proprio parere entro 30 giorni.

Art. 20. PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ

1. Secondo quanto previsto dall'art. 3 del D.P.R. 235/2007 l'Istituto predispose un Patto Educativo di Corresponsabilità da sottoporre alla sottoscrizione di famiglie e studenti.
2. Il Patto è finalizzato a definire gli impegni reciproci nel rapporto tra Istituzione scolastica, studenti e famiglie nel rispetto dei documenti fondamentali dell'Istituto (Regolamento di Istituto, Piano Triennale dell'Offerta Formativa), all'interno del più vasto contesto formativo/educativo dell'intera comunità scolastica.
3. Il Patto viene sottoscritto dai genitori e dagli studenti all'atto dell'iscrizione e impegna tutte le parti nel garantire le condizioni di base per il raggiungimento del successo formativo. Ha un valore educativo e formativo di assunzione di reciproche responsabilità.
4. Il Patto viene elaborato e approvato dagli Organi Collegiali della scuola secondo le medesime procedure previste per gli altri documenti fondamentali dell'Istituto quali il PTOF e il Regolamento di Istituto.

1. All'atto dell'iscrizione, viene fornita agli studenti e alle loro famiglie copia del presente Regolamento e del Patto Educativo di Corresponsabilità.
2. Copie del Regolamento e del Patto Educativo di Corresponsabilità vengono esposte in via permanente all'Albo di Istituto.

TITOLO V - VIAGGI D'ISTRUZIONE, VISITE GUIDATE E SCAMBI CULTURALI

Art. 22. FINALITÀ E TIPOLOGIA

1. I viaggi d'istruzione, le visite guidate e gli scambi culturali sono iniziative finalizzate ad integrare ed arricchire il percorso formativo dell'alunno e rappresentano un'attività didattica ed educativa a tutti gli effetti. Pertanto tali iniziative vanno progettate dal Consiglio di Classe, discusse e approvate nella programmazione di inizio anno scolastico in coerenza con gli obiettivi didattici e formativi, compatibilmente con l'erogazione del servizio da parte degli Enti coinvolti.
2. Le tipologie possono essere le seguenti: viaggi collegati al rapporto con il mondo del lavoro e con il mondo del volontariato, viaggi di integrazione culturale e di conoscenza del patrimonio artistico del nostro Paese, viaggi a carattere ambientale e naturalistico, viaggi connessi ad attività sportive, scambi culturali, visite guidate, ecc.

Art. 23. CRITERI E MODALITÀ

1. Il Collegio Docenti nomina un referente di Istituto per i viaggi di istruzione e per le visite guidate con compiti di informazione, coordinamento e organizzazione dei viaggi proposti dal Consiglio di Classe.
2. Il Consiglio di Classe delibera il viaggio di istruzione e/o la visita guidata, nei tempi previsti dal piano delle attività deliberato dal Collegio Docenti, tenendo conto dei seguenti criteri:
 - coerenza con la programmazione didattica ed educativa e con il PTOF;
 - compatibilità con gli aspetti comportamentali e relazionali della classe;
 - compatibilità con il calendario scolastico e con il piano delle attività;
 - disponibilità dei docenti accompagnatori e dei docenti supplenti (i docenti con contratto a tempo determinato potranno dare la loro disponibilità solo se il contratto scade dopo il periodo del viaggio);
 - partecipazione degli allievi;
 - sostenibilità economica;
 - rispetto del Regolamento di Istituto.

In assenza di uno o più dei sopracitati criteri il viaggio non può essere effettuato.

3. Il Coordinatore di Classe, in sede di deliberazione del viaggio o della visita, deve compilare la scheda progettuale contenente: destinazione, finalità, obiettivi e coerenza con la programmazione, programma e itinerario di massima, periodo e orari, numero dei partecipanti, mezzo di trasporto, eventuali servizi richiesti (vitto, alloggio, musei, visite, ecc.), docenti accompagnatori, docenti supplenti, riferimento della delibera del Consiglio di Classe. Le schede andranno consegnate al referente viaggi di istruzione e/o alla Direzione.
4. I docenti accompagnatori e i docenti supplenti designati devono far parte dei Consigli di Classe che propongono le iniziative, comunque almeno uno per classe.
5. I docenti accompagnatori possono partecipare anche a più viaggi di istruzione purché non vengano superati gli otto giorni complessivi.
6. Ove è possibile si raccomanda lo svolgimento del viaggio con due classi.
7. I docenti accompagnatori devono essere, in linea di massima, almeno uno ogni 15 alunni. Se presenti alunni con handicap il numero degli insegnanti aumenta (rapporto uno a 12/13).
8. Ai viaggi d'istruzione partecipano gli alunni di ogni singola classe in misura non inferiore ai 2/3 degli iscritti.
9. Per quanto riguarda la durata delle uscite didattiche, si precisa che sono ammessi viaggi di istruzione di due giorni (un pernottamento) solo per le classi terze (scuola secondaria di primo grado).
10. Il referente per i viaggi di istruzione, ricevute ed esaminate le singole richieste, verificato l'adempimento delle norme del presente Regolamento, constatata la regolarità formale e sostanziale della documentazione presentata, esprime parere in merito con eventuali proposte di modifica o integrazione da rivolgere ai docenti capo gruppo.
11. Definito il quadro completo dei viaggi, si procederà per la fornitura del servizio come previsto da D.I. 44/2001. L'Ufficio Amministrativo provvede ad acquisire almeno tre preventivi di spesa per ciascuna iniziativa, da richiedersi ad agenzie specializzate in viaggi scolastici e in proposte didattiche o direttamente alle imprese fornitrici dei vari servizi.
12. Spetta all'Ufficio Amministrativo, acquisiti i preventivi, provvedere ad approntare un prospetto comparativo da sottoporre al Dirigente Scolastico.
13. La scelta dell'azienda fornitrice dei servizi, oltre ad essere coerente con quanto previsto nel citato D.I. 44/2001, terrà conto non solo dell'aspetto economico ma anche della qualità del servizio, della proposta didattica e progettuale e dell'esperienza degli anni precedenti.
14. Assegnato il viaggio di istruzione, i docenti responsabili del viaggio dovranno collaborare con l'Ufficio Contabilità per la raccolta delle autorizzazioni dei genitori e il controllo dei versamenti, da effettuarsi tramite conto corrente nei tempi previsti. Inoltre i docenti

genitori.

15. Inoltre, prima della partenza, il docente responsabile del viaggio deve provvedere alla raccolta di tutte le informazioni e di tutti i documenti necessari alla realizzazione del viaggio di istruzione o della visita guidata.

16. I docenti responsabili del viaggio mantengono costantemente il compito di raccordo con l'Ufficio Amministrativo e con le agenzie fornitrici per eventuali problematiche che insorgessero prima, durante e dopo l'effettuazione del viaggio.

17. I docenti accompagnatori sono soggetti all'obbligo della vigilanza sugli alunni ed alle responsabilità di cui all'art. 2047 del C.C., con l'integrazione di cui all'art.61 della Legge n.312 dell'11/07/80. Per questa ragione al viaggio di istruzione e alle visite guidate non può partecipare altro personale della scuola se non il personale docente regolarmente nominato quale accompagnatore e non possono altresì partecipare persone estranee alla scuola anche se legate da parentela con i docenti accompagnatori, salvo espressa autorizzazione del Dirigente Scolastico.

18. I docenti accompagnatori informeranno il Dirigente Scolastico e il docente referente di Istituto per eventuali gravi insufficienze riscontrate nei servizi proposti dall'agenzia di viaggio al fine di potere intervenire tempestivamente già durante lo svolgimento del viaggio di istruzione o impedendo che il fatto si ripeta per altre iniziative già programmate. In ogni caso l'agenzia organizzatrice sarà chiamata a rispondere delle gravi insufficienze riscontrate nella fornitura dei servizi.

19. I Docenti accompagnatori predisporranno una scheda riassuntiva sul viaggio, da consegnare al referente di Istituto, in cui saranno posti in evidenza fatti e circostanze significative utili per le future esperienze.

20. Si rende obbligatoria l'assicurazione di tutti gli studenti e di tutti gli insegnanti che partecipano ad una visita di istruzione di uno o più giorni attraverso polizza assicurativa contro gli infortuni e la responsabilità civile.

21. La mancata partecipazione al viaggio di istruzione e/o a visite guidate, quale sanzione disciplinare, è regolata dall'art. 16.1 del Regolamento di Disciplina.

22. Potranno altresì essere deliberate dal Consiglio di Classe, su richiesta di uno o più docenti, uscite didattiche per partecipare a mostre, convegni, visite o per partecipare a spettacoli cinematografici o teatrali che impegnino alcune ore o, al massimo, durante le ore di lezione di una mattinata.

TITOLO VI - PREVENZIONE E CONTRASTO DEL BULLISMO E CYBER BULLISMO

PREMESSA

La scuola, luogo principale di formazione, inclusione e accoglienza, s'impegna sul fronte della prevenzione di ogni forma di violenza e intende attivare strategie d'intervento utili ad arginare comportamenti a rischio determinati, in molti casi, da condizioni di disagio sociale non ascrivibili solo al contesto educativo scolastico.

La rapida diffusione delle tecnologie ha determinato un aumento del fenomeno del cyberbullismo, ossia quella forma di bullismo che viene esercitata attraverso un uso improprio dei social network, con la diffusione di foto, immagini denigratorie, tendenti a mettere a disagio, in imbarazzo o ad escludere. Si tratta di forme di aggressioni e molestie, spesso accompagnate dall'anonimato e dal fatto che la distanza del persecutore rispetto alla vittima e il non tempo della rete rendono più difficile la percezione della sofferenza.

Il mondo digitale e virtuale, pur rappresentando un'enorme opportunità di sviluppo e crescita culturale e sociale, nasconde una serie di insidie e pericoli con cui è indispensabile misurarsi.

Il nostro istituto, stante il dilagare di queste nuove forme di devianza da parte degli adolescenti, intende attivare sinergie con le famiglie e altre istituzioni, con l'obiettivo di accrescere il senso della legalità, il benessere e di educare gli studenti ad un uso consapevole del web.

La scuola, nell'ambito dell'educazione alla legalità e all'uso consapevole di internet, si impegna a prevenire, individuare e combattere il cyber bullismo in tutte le forme.

VISTA la Legge n. 71 del 29 maggio 2017 "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyber bullismo";

VISTO l'Aggiornamento Linee di Orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyber bullismo, MIUR ottobre 2017

VISTE le Linee di Orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyber bullismo, MIUR aprile 2015;

VISTA la Dichiarazione dei Diritti in internet del 14 luglio 2015;

VISTA la Direttiva MIUR n. 16 del 5 febbraio 2007 recante "Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo";

VISTA la Direttiva MPI n.30 del 15 marzo 2007 recante "Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti";

VISTA la Direttiva MPI n.104 del 30 novembre 2007 recante "Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente poste a tutela della privacy con particolare riferimento all'utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali";

VISTA la Direttiva MIUR n. 1455/06 recante "Linee guida per le azioni di contrasto al fenomeno del bullismo e del cyber bullismo";

VISTO il D.P.R. 249/98 e 235/2007 recante "Statuto delle studentesse e degli studenti";

VISTI gli artt. 3-33-34 Cost. italiana;

VISTI gli artt. 581-582-594-595-610-612-635 del Codice penale;

VISTI gli artt. 2043-2047-2048 Codice civile.

Art. 23. Definizioni

1. Tutti gli alunni hanno il diritto ad un sicuro ambiente di apprendimento e tutti devono imparare ad accettare e rispettare differenze di cultura e di personalità.

2. Il bullismo è un abuso di potere che si concretizza in tutte quelle azioni di sistematica prevaricazione e sopruso, messe in atto da parte di un adolescente, definito "bullo" (o da parte di un gruppo) nei confronti di un altro adolescente, percepito come più debole, definito "vittima" e può assumere forme differenti (fisiche, verbali, relazionali).

3. Il cyberbullismo è il termine che indica un tipo di attacco continuo, ripetuto, offensivo e sistematico attuato mediante gli strumenti della rete. Sono atti riconducibili al cyber bullismo:

Cyberstalking: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità.

Denigrazione: pubblicazione di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori all'interno di comunità virtuali, quali newsgroup, blog, forum di discussione, messaggistica immediata, siti internet.

Esclusione: estromissione intenzionale dall'attività on-line.

Flaming: litigi on line nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare.

Harassment: molestie attuate attraverso l'invio ripetuto di messaggi offensivi.

Impersonificazione: insinuazione all'interno dell'account di un'altra persona con l'obiettivo di inviare dai medesimi messaggi ingiuriosi che screditino la vittima.

Outing estorto: registrazione delle confidenze - raccolte all'interno di un ambiente privato- creando un clima di fiducia e poi inserite integralmente in un blog pubblico.

Sexting: invio di messaggi via smartphone ed internet, corredati da immagini a sfondo sessuale.

Art. 24. Comportamenti sanzionabili e organi competenti

1. La scuola, nella persona del Dirigente Scolastico o suo delegato, informa tempestivamente i genitori (o chi esercita la responsabilità genitoriale), qualora venga a conoscenza di atti di bullismo e/o cyber bullismo.

2. I comportamenti, accertati, che si configurano come forme di bullismo e/o cyber bullismo si ritengono deprecabili e inaccettabili, vengono considerati "mancanze gravissime" e come tali vengono sanzionati ai sensi degli artt. 14 e 14 bis, comma 2 e 15 e 15 bis del Regolamento di disciplina.

3. Le sanzioni disciplinari inferte agli alunni responsabili di atti di bullismo e cyber bullismo potranno essere convertite o integrate in sanzioni alternative consistenti nell'attivazione di percorsi educativi di recupero, mediante lo svolgimento di attività di natura sociale, culturale e, in generale, a vantaggio della comunità scolastica, ai sensi dell'art. 16 e 16 bis del Regolamento di disciplina.

4. Vengono considerate deplorevoli le condotte dei compagni sostenitori del bullo e del cyber bullo perché, pur non partecipando direttamente alle prevaricazioni, con il loro assenso contribuiscono a rafforzare il comportamento del bullo o cyber bullo.

Tali condotte vengono considerate "mancanze gravi" o "mancanze gravissime" e come tali sanzionate ai sensi dell'art. 14 e 14 bis, co. 2f e 3f e art. 15 e 15 bis.

5. Le sanzioni disciplinari inferte agli alunni sostenitori del bullo e del cyber bullo potranno essere convertite o integrate in sanzioni alternative consistenti nell'attivazione di percorsi educativi di recupero, mediante lo svolgimento di attività di natura sociale, culturale e, in generale, a vantaggio della comunità scolastica, ai sensi dell'art. 16 e 16 bis del Regolamento di disciplina.

Art. 25. Doveri della comunità scolastica

1. La scuola è attiva e sensibile circa le tematiche del bullismo e cyberbullismo e promuove iniziative di formazione e sensibilizzazione attraverso una progettualità che coinvolge tutta la comunità scolastica e le realtà associative ed istituzionali del territorio.

2. La scuola coinvolge gli alunni nella progettazione e realizzazione di iniziative scolastiche, finalizzate a favorire un miglioramento del clima relazionale, in particolare, dopo opportuna formazione, gli studenti più grandi possono operare come tutor degli alunni più piccoli, anche di ordini di scuola diversi, nell'esercizio di una cittadinanza digitale consapevole.

3. Gli studenti si impegnano a contrastare l'hatespeech sul web, adottando i comportamenti previsti nei dieci punti del Manifesto della comunicazione non ostile (protocollo d'intesa tra l'ATS Parole Ostili – formata dall'Associazione Parole O Stili, l'Università Cattolica del Sacro Cuore, l'Istituto Giuseppe Toniolo – e il MIUR, allegato alla presente sezione).

4. Gli studenti si impegnano a combattere il razzismo e la discriminazione nelle loro espressioni on line e ad adottare comportamenti che contrastino messaggi discriminatori e ogni forma di violenza e odio, in linea con l'art. 13 comma 2 della Dichiarazione dei Diritti in internet e con la campagna di sensibilizzazione "No hatespeech movement" del Consiglio d'Europa.

5. I genitori si impegnano a partecipare attivamente alle azioni di formazione e/o informazione istituite dalla scuola sui comportamenti del bullismo e del cyber bullismo.

Art. 26. Modalità di attuazione degli interventi educativi

1. Il dirigente scolastico individua un referente del bullismo e del cyberbullismo; prevede all'interno del PTOF corsi di aggiornamento e formazione in materia di prevenzione al bullismo e cyber bullismo rivolti al personale docente e Ata; favorisce la

risultando all'ultimo della scuola attraverso i vari organi collegiali, creando presupposti per le cure/uso di comportamento per il contrasto e la prevenzione dei fenomeni del bullismo e del cyber bullismo.

2. Il referente del bullismo e cyberbullismo promuove la conoscenza e la consapevolezza del bullismo e del cyber bullismo attraverso progetti di istituto che coinvolgono genitori, studenti e tutto il personale; coordina le attività di prevenzione ed informazione sulle sanzioni previste e sulle responsabilità di natura civile e penale, anche con eventuale affiancamento di genitori e studenti; si rivolge a partner esterni alla scuola, quali servizi sociali e sanitari, aziende del privato sociale, forze di polizia per realizzare progetti di prevenzione; cura i rapporti di rete fra scuole per eventuali convegni, seminari, corsi e per il "Safer Internet Day"- Giornata mondiale sulla sicurezza in internet.

3. Il Collegio dei Docenti promuove scelte didattiche ed educative, anche in collaborazione con altre scuole in rete, per la prevenzione del fenomeno, propone progetti di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva.

4. Il Consiglio di Classe pianifica attività didattiche e/o integrative finalizzate al coinvolgimento attivo e collaborativo degli studenti e all'approfondimento di tematiche che favoriscano la riflessione e la presa di coscienza della necessità dei valori di convivenza civile, favorisce un clima collaborativo all'interno della classe e nelle relazioni con le famiglie.

5. Il docente intraprende azioni che favoriscono l'acquisizione e il rispetto delle norme relative alla convivenza civile e all'uso responsabile di internet, valorizza nell'attività didattica le modalità di lavoro di tipo cooperativo e spazi di riflessioni adeguati agli alunni della classe.

6. Al fine di attenuare l'entità del fenomeno vengono altresì adottate le seguenti misure: elaborazione di questionari, giornata dedicata al dibattito sul problema del bullismo e cyberbullismo, incontri tra insegnanti e genitori, istituzione di una giornata a tema antibullismo/anticyberbullismo, visione film attinenti alle tematiche riguardanti il fenomeno.

7. La politica scolastica di antibullismo/anticyberbullismo è da intendersi come una dichiarazione di intenti che guida l'azione e l'organizzazione all'interno dell'istituto.